

originale

STATUTO

dell'Organizzazione di PROMOZIONE SOCIALE

"A.N.F.V.S-aps "

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.

117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, un'Organizzazione

di Volontariato avente la seguente denominazione: **ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA**

"_ANFVS_-APS", Il nome dell'Associazione può essere indicato anche con l'acronimo ANFVS

L'associazione ha sede legale nel Comune di Modena, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione è rappresentata dal simbolo grafico di una mano che sostiene e solleva una strada con o senza

l'acronimo ANFVS- aps

L'uso del suddetto simbolo è disciplinato e/o autorizzato dal Consiglio direttivo.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati finalizzate a fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti attraverso le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale in relazione alla sicurezza stradale e dei trasporti e al risarcimento del danno alla persona, psicologico, giuridico e medico legale.

Per la realizzazione degli scopi prefissi e la strage stradale e dare giustizia ai superstiti nell'intento di agire in favore di tutta la collettività per fermare l'Associazione si attiverà mediante le seguenti iniziative:

- a. la sensibilizzazione delle vittime e dei loro familiari, nonché di quanti altri intendono impegnarsi per il raggiungimento di quei fini;
- b. il conforto umano e, quando possibile, l'assistenza psicologica e legale tramite strutture convenzionate o la sensibilizzazione di quelle pubbliche, agli associati che ne abbiano bisogno;
- c. un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai partiti politici, alle associazioni di categoria che operano nel mondo dei trasporti, ai mezzi di comunicazione;
- d. il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all'attuazione delle finalità associative;
- e. la ricerca, l'individuazione, l'elencazione e la conoscenza di massa dei problemi generali e particolari dell'incidentalità stradale e delle sue conseguenze così come delle soluzioni sperimentate o possibili;
- f. la promozione di sinergie con le istituzioni a tutti i livelli, per la più ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti, per l'approvazione di norme più efficaci a livello di prevenzione e repressione, per l'accelerazione dei processi penali e civili e per garantire l'equità dei risarcimenti;
- g. la ricerca, l'individuazione e la concretizzazione di posizioni dialetticamente propositive nei confronti delle industrie motoristiche, stradali, petroliere, dell'alcool, delle discoteche e di qualsiasi altra categoria o struttura coinvolta nei problemi dell'incidentalità stradale e delle sue conseguenze;

- h. l'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza sulle strade e della giustizia per vittime e superstiti.
- i. Promozione dell'adesione all'Associazione da parte di familiari e superstiti di incidenti stradali e promozione della sua più ampia possibile diffusione sul territorio italiano;

L'Associazione può inoltre:

- promuovere iniziative formative rivolte agli associati e a terzi;
- promuovere eventi anche in accordo con altre organizzazioni ed Enti pubblici o privati;
- promuovere iniziative editoriali volte alla pubblicazione di materiale culturale avente attinenza con i fini istituzionali dell'Associazione;
- effettuare in proprio pubblicazione di materiale a scopo informativo e divulgativo;
- attivare in modi e forme appropriati, il coinvolgimento dei cittadini nei progetti dell'Associazione;
- creare/recuperare e gestire strutture, atte a divulgare le finalità associative;
- promuovere iniziative educative in ambito scolastico e non;
- svolgere attività a favore di soggetti svantaggiati;
- promuovere ogni altra iniziativa atta a proseguire le finalità associative;
- incentivare la mobilità sostenibile, a tutela della salute e dell'ambiente;
- fare svolgere, in collaborazione con gli Uffici giudiziari, percorsi riparativi a soggetti condannati per violazione del codice della strada, con lavori di pubblica utilità nel procedimento di messa alla prova.

L'Associazione può, nel rispetto e per l'attuazione dei fini sociali ed individuali sopra elencati, nominare un difensore quale persona offesa ex art. 101 c.p.p. e partecipare in qualità di persona offesa nei procedimenti penali anche a carico di minorenni e costituirsi parte civile nei processi penali a carico di imputati, per tutti i tipi di reati che violano lo scopo perseguito dall'Associazione e, in particolar modo, per l'omicidio doloso e colposo e per tutti i tipi di lesione (lieve, grave e gravissima) nonché per i reati di truffa in danno delle assicurazioni e relativi alla amministrazione delle Imprese di Assicurazioni

L'Associazione può altresì agire ed intervenire nei processi civili per la tutela risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali propria, degli aderenti e dei terzi, relativamente a fatti illeciti colposi o dolosi causati per violazione delle norme sulla sicurezza e sulla circolazione stradale e dei trasporti.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso gli associati e i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Gli aderenti all'Associazione assumono la qualifica di soci, distinti in soci fondatori, soci vittime, soci familiari, soci ordinari. Tutte le qualifiche hanno gli stessi diritti e i medesimi doveri.

Sono soci vittime in proprio le persone che, a seguito di sinistri stradali, hanno riportato una invalidità permanente superiore al 33%.

Sono soci familiari i parenti anche adottivi e gli affini entro il secondo grado di persone decedute o totalmente inabili a seguito di sinistri stradali, nonché il coniuge o il convivente.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Gli enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di promozione sociale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta presentata anche attraverso le strutture locali, domanda da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Può essere ammesso come associato chi dimostra comportamenti coerenti con le finalità dell'associazione e non pone in essere situazioni che possano compromettere il regolare svolgimento delle attività sociali o pregiudicare il buon funzionamento dell'ente o ledere la serenità e/o la collaborazione interna necessaria al perseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio direttivo, salvo rigetto, risponde entro 60 giorni e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale la cui entità è decisa dal consiglio direttivo.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta;

l'aspirante associato può, entro 30 giorni dalla comunicazione fare ricorso chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il 31 Marzo per due anni consecutivi e trascorsi 30 giorni dal sollecito inviato anche per semplice mail;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Sulla decisione, comunicata tramite pec o raccomandata, il socio ha facoltà di fare ricorso entro 30 giorni al collegio dei probiviri ed in caso di rigetto ha ulteriore facoltà di chiedere che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'ANFVS, potendo partecipare ad ogni momento della vita associativa ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo o tramite l'invio delle copie richieste all'indirizzo mail comunicato dal socio. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa;

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- il Presidente;
- il collegio dei probiviri

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive e gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e il Consiglio Direttivo. Provvede all'attuazione delle decisioni da essa assunte.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi dalla presentazione della domanda e in regola col versamento della quota alla data della convocazione. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta lo

stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Qualora abbia ricevuto richiesta dai soggetti legittimati, il Presidente convoca l'Assemblea entro Dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso detto termine, chi ne abbia fatto richiesta può procedere direttamente alla convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno venti giorni prima della data della riunione e pubblicata sul sito dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 –Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

E' vietato qualunque metodo di cooptazione per i membri del consiglio direttivo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- approva le spese
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall' Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

1. In particolare, il Presidente:

- a. firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- b. convoca e presiede il Consiglio direttivo;

- c. sovrintende l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, al quale riferisce circa l'attività compiuta;
- d. sorveglia il buon andamento dell'Associazione, verificando l'osservanza dello Statuto e del Regolamento e promuovendone la modifica ove se ne presenti l'eventualità;
- e. cura la predisposizione del bilancio consuntivo, redatto dal tesoriere da sottoporre al Consiglio direttivo e poi all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo di una relazione esplicativa.

2. Inoltre, il Presidente può:

- a. adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo;
- b. autorizzare autonomamente spese sino ad euro 1.000 (mille euro), portandole all'attenzione del primo Consiglio direttivo utile;
- c. delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il potere di rappresentanza del presidente è generale le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ART. 10-Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei presupposti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e purché tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11-Revisore legale dei conti

Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

Art. 12-Probi Viri

- 1) Il collegio dei Probi Viri è formato da 3 effettivi e 2 supplenti appartenenti a province diverse. I membri supplenti subentrano in caso di impedimento temporaneo o di cessazione dalla carica di un componente effettivo
- 2) Il collegio dei Probi Viri esamina e dirime, anche secondo equità e senza formalità di rito, tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'Associazione e i suoi organi sociali. Tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

- 3) Nel caso di ricorsi presentati dai soci il collegio dispone l'audizione dei soggetti interessati. I ricorsi sono definiti entro 30 giorni dalla loro ricezione e ne è data comunicazione al consiglio Direttivo e ai soggetti interessati.
- 4) Le decisioni del collegio dei Probi Viri possono essere definitive, subordinate solo ad eventuale pronunciamento dell'Assemblea dei soci

Art. 13 Sedi locali

1. L'Associazione può istituire sedi periferiche su tutto il territorio nazionale a livello cittadino, provinciale regionale, nonché a livello di circoscrizioni cittadine quando opportuno, nelle città con popolazione superiore a 300.000 mila abitanti.
2. I responsabili delle sedi sono nominati dal Consiglio direttivo e possono, per gravi motivi, essere dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio.
3. Il responsabile della sede locale:
 - a. gestisce le iniziative decise dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo dell'Associazione e le altre che, nell'ambito dei fini comuni, assume in proprio, nel rispetto delle prerogative degli organi dell'Associazione, dello Statuto e del Regolamento;
 - b. promuove, coordina ed organizza le attività dell'Associazione nel territorio di competenza;
 - c. diffonde il materiale informativo e divulgativo dell'Associazione;
 - d. prende contatti con organi di informazione locali e con enti ed istituzioni pubbliche e private locali;
 - e. opera nella sede di propria competenza, astenendosi dal contattare enti o società pubbliche o private esterni alla propria sede. Nel caso venisse contattato da enti o società pubbliche o private fuori dalla propria sede di competenza, informa il responsabile della sede interessata o, in mancanza, il Consiglio direttivo;
 - f. entro il 31 marzo di ogni anno, restituisce alla Segreteria nazionale l'elenco dei soci ricevuto entro il 10 marzo, opportunamente verificato ed aggiornato;
 - g. redige il rendiconto di cassa della sede locale di cui è responsabile.
4. Nessuno dei soci può assumere impegni per conto della sede locale, se non espressamente autorizzato dal responsabile locale.

5. Le iniziative locali non possono essere in contrasto con il presente Statuto, con il regolamento dell'Associazione e dovranno preventivamente essere approvate dallo stesso Consiglio direttivo.



Art.14 Incarichi, comitati scientifici, gruppi di lavoro

1. Per il miglior perseguimento delle finalità associative, il Consiglio direttivo può attribuire incarichi, anche individuali, per ambiti omogenei di attività.
2. Il Consiglio può istituire commissioni o comitati scientifici a fini di ricerca o consulenza, promuovendo il coinvolgimento di soggetti che si sono distinti nei settori di interesse dell'ANFVS.
3. Le commissioni potranno essere formate da un minimo di 3 ad un massimo di 30 membri con la nomina di un Presidente, scelti, ove necessario, per particolari qualità o conoscenze o esperienza in particolari campi, anche al di fuori dei soci, con determinazione preventiva della durata e del budget di spesa, comprensiva di eventuali compensi.

Art. 15 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale nei limiti previsti dall'art 6 del codice del terzo settore;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 19 - Clausola compromissoria

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 20 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

In caso di perdita della qualifica di ente del terzo settore il patrimonio andrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel registro.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 23 - Esenzione imposta di bollo e

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Firma dei soci fondatori

M. G. ...
Silvia ...
Bella ...
Donella ...
Anna ...
Elisa ...
Eleonora ...
Franco ...

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena



Registrato il 24 APR. 2026
al n° 627 Serie 3
Controposti € 200,00 +

17

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale:
CARLO ...

